



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, n. 47, recante "Nomina dei Ministri", con il quale la Sen. prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che istituisce il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR), composto da sette studiosi, tra i quali almeno due donne e almeno due uomini, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale li sceglie attingendo da un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone, definito da un apposito Comitato di selezione, composto da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice Presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal Presidente dell'*European Research Council* e dal Presidente dell'*European Science Foundation*;

VISTO l'articolo 21, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede che la spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al tre per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e stabilisce che i componenti del CNGR restano in carica per un triennio, e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni, cessando automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età;

VISTO l'articolo 21, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo il quale, in sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e due componenti che durano in carica quattro anni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 aprile 2012, n. 7645, con il quale si è provveduto alla nomina del primo CNGR, costituito dai professori Vincenzo Barone, Angelo Chaniotis, Daniela Cocchi, Annamaria Colao, Claudio Franchini, Alberto Sangiovanni Vincentelli e Francesco Sette;

VISTO il verbale della riunione del CNGR del 24 novembre 2012, nel corso della quale si è proceduto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 5, della legge, 30 dicembre 2010, n. 240, al sorteggio per la definizione della durata del mandato dei singoli membri del CNGR;



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

CONSIDERATO che, a seguito del predetto sorteggio, le scadenze dei mandati dei componenti del CNGR risultano fissate al 25 aprile 2014 per i professori Barone e Cocchi, al 25 aprile 2015 per i professori Franchini, Sangiovanni Vincentelli e Sette, e al 25 aprile 2016 per i professori Colao e Chaniotis;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione dei componenti il cui mandato è terminato;

VISTE le note del 20 dicembre 2013, con le quali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto al Presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, al vice Presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), al Presidente dell'*European Research Council* e al Presidente dell'*European Science Foundation* le rispettive designazioni per la costituzione del nuovo Comitato di selezione;

CONSIDERATO che soltanto in data 11 marzo 2015, con la designazione dell'ultimo componente del Comitato di selezione da parte dell'*European Science Foundation*, si è potuto dar avvio alle procedure per la ricostituzione del CNGR;

VISTO il decreto del 4 maggio 2015, n. 250, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha nominato il nuovo Comitato di selezione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO l'avviso pubblico del 21 maggio 2015, prot. n. 1104, per la selezione dei componenti del CNGR;

VISTO il verbale del 10 luglio 2015 nel quale il Comitato di selezione ha predisposto l'elenco dei quindici nominativi dei candidati selezionati che, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha validità biennale;

VISTI, in particolare, i *curricula vitae* dei candidati inseriti nell'elenco;

RITENUTO di garantire, nel rispetto dell'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la necessaria ed adeguata rappresentanza di tutte le macroaree disciplinari individuate dall'*European Research Council* (*Life Sciences "LS", Physical and Engineering "PE", Social and Humanities "SH"*);

RITENUTO, altresì, necessario definire la composizione del nuovo CNGR, anche in considerazione della prossima scadenza del mandato di ulteriori due suoi membri, al fine di consentirne la piena operatività;



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DECRETA

Art. 1

A decorrere dalla data dal presente decreto e per la durata di un triennio, sono nominati i seguenti nuovi componenti del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca:

- prof. Marco Li Calzi;
- prof. Alessandro Schiesaro;
- prof.ssa Genoveffa Tortora;
- prof.ssa Anna Tramontano;
- prof. Massimo Volpe.

Art. 2

All'atto dell'insediamento i componenti di cui al precedente articolo dovranno rilasciare, a pena di decadenza dall'incarico, apposita dichiarazione di assenza delle incompatibilità indicate nell'avviso del 21 maggio 2015.

Art. 3

Nel corso della prima seduta il CNGR nominerà al proprio interno il nuovo Presidente del Comitato.

Art. 4

Dalla data del presente decreto, per ognuno dei sette componenti del CNGR è previsto un compenso di 20.000 euro lordi annui, oltre al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei vincoli imposti dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 240/2010.

Art. 5

La segreteria del CNGR è assicurata dall'Ufficio III della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL MINISTRO

prof.ssa Stefania Giannini-